



Dott. Erich Janutin
Sostituto del segretario
principale della CFSL e
responsabile del progetto
per il personale a prestito

■ Miglioramento della prevenzione per il personale a prestito – un nuovo progetto CFSL.

Sostanzialmente sono quattro i motivi che hanno indotto la CFSL a lanciare nel 2007 il progetto «Miglioramento della prevenzione degli infortuni professionali per il personale a prestito». Innanzitutto, è un dato di fatto che il personale a prestito sta acquisendo un'importanza crescente nel mondo del lavoro. Poi, c'è da considerare l'elevato numero di infortuni registrato nel 2006 in questo settore. Un altro motivo è legato agli interventi dell'Unione sindacale svizzera (USS) e dell'Unione svizzera dei servizi del personale (swisstaffing); infine, meritano un'attenzione particolare il «rapporto triangolare» che si instaura tra lavoratore, prestatore e impresa acquisitrice e la particolarità di questo rapporto nella realtà aziendale quotidiana.

Importanza del personale a prestito

Nel 2006 erano circa 241 000 le persone in Svizzera che hanno svolto un lavoro temporaneo nell'arco di più settimane o mesi, pari al 5,6 per cento della popolazione attiva. Nel 2007, secondo una stima di swisstaffing, queste erano circa 250 000 (cfr. swisstaffing, rapporto sul lavoro temporaneo in Svizzera, 2008).

Quali sono i rischi d'infortunio professionale per il personale a prestito?

In base alle statistiche SSAINF (Servizio centrale delle statistiche dell'assicura-

zione contro gli infortuni), nel 2006 si sono verificati 205 infortuni professionali ogni 1000 lavoratori a tempo pieno nel settore del prestito di personale (classe di rischio Suva 70 C) o, in cifre assolute, 12 983 infortuni accettati. Nel 2007 i casi ogni 1000 lavoratori a tempo pieno erano 186, pari quindi ad un calo del 10 per cento.

Definizione di personale a prestito

Nella fornitura di personale a prestito, il datore di lavoro (= prestatore) mette a disposizione i suoi lavoratori ad un altro datore di lavoro (= imprese acquisitrici) per lo svolgimento di una prestazione. Tra prestatore e lavoratore (1) esiste un contratto di lavoro, tra pre-

statore e impresa acquisitrice (2) un contratto di fornitura a prestito. Il lavoratore non presta la sua opera nell'azienda del prestatore, ma all'esterno, nell'impresa acquisitrice (3). Ne consegue una scissione della funzione di datore di lavoro: l'autorità in materia di obiettivi e di direttive professionali passa all'impresa acquisitrice (3). Gli altri diritti e doveri risultanti dal contratto di lavoro, specialmente l'obbligo di versamento del salario, restano al prestatore (1).

L'impresa acquisitrice è responsabile della sicurezza sul lavoro e della tutela della salute

In virtù del codice delle obbligazioni (art. 328 cpv. 2 CO), della legge sul lavoro (art. 6 LL) e della legge sull'assicurazione contro gli infortuni (art. 82 LAINF), il datore di lavoro è responsabile della sicurezza e della tutela della salute sul luogo di lavoro.

Qual è la regolamentazione per il personale a prestito?

Il prestatore, in qualità di datore di lavoro, sarebbe «in teoria» responsabile della sicurezza e della salute dei suoi collaboratori. Tuttavia, contraria-

Grafico 1: valenza triangolare del personale a prestito: prestatore – lavoratore – impresa acquisitrice.






Tavola rotonda del 19 ottobre 2007 a Lucerna.

Art. 328 capoverso 2 CO

² Egli (il datore di lavoro) deve prendere i provvedimenti realizzabili secondo lo stato della tecnica ed adeguati alle condizioni dell'azienda o dell'economia domestica, che l'esperienza ha dimostrato necessari per la tutela della vita, della salute e dell'integrità personale del lavoratore, in quanto il singolo rapporto di lavoro e la natura del lavoro consentano equamente di pretenderlo.

mente all'impresa acquisitrice, non conosce in dettaglio né i rischi ai quali sono esposti i lavoratori, né le misure di protezione necessarie. Inoltre, non è in grado di istruire e sorvegliare sul posto i lavoratori in questione. Conformemente all'articolo 10 OPI (ordinanza sulla prevenzione degli infortuni) e all'articolo 9 OLL 3 (ordinanza 3 concernente la legge sul lavoro), l'impresa acquisitrice ha pertanto nei confronti dei lavoratori ottenuti in prestito gli stessi obblighi in materia di sicurezza sul lavoro e tutela della salute che ha verso i propri collaboratori. L'impresa acquisitrice deve provvedere affinché

Grafico 2: organizzazione del progetto «Miglioramento della prevenzione degli infortuni professionali per il personale a prestito» in gruppi di progetto e gruppi di lavoro.

Gruppo di progetto «Miglioramento della prevenzione degli infortuni professionali per il personale a prestito»

Responsabile del gruppo di progetto: dott. Erich Janutin, CFSL

Modulo Designazione dei gruppi di lavoro e dei campi di intervento

1	Gruppo di lavoro base di dati «valutazione specifica imprese di prestito» Responsabile: dott. Stefan Scholz, statistica SSAINF/Suva
2	Gruppo di lavoro «supporti» compreso sottogruppo quale commissione Campi d'intervento: prestatori e aziende acquisitrici Responsabile: Georg Staub, direttore swissstaffing
3	Gruppo di lavoro «revisione delle guide» guida CFSL art. 10 OPI; guida SECO art. 9 OLL 3 Responsabile: dott. Erich Janutin, CFSL

tutti i lavoratori occupati nell'azienda siano informati sui pericoli cui sono esposti e istruiti riguardo ai provvedimenti per prevenirli. In particolare, deve assicurarsi che i lavoratori, per svolgere l'attività concreta, dispongano di una formazione e di un equipaggiamento sufficienti.

Articolo 10 OPI Lavoro temporaneo

Il datore di lavoro, che occupa nella sua azienda manodopera ottenuta in prestito da un altro datore di lavoro ha, verso di essa, gli stessi obblighi in materia di sicurezza sul lavoro che ha assunto verso i propri lavoratori.

Cosa è stato fatto finora nell'ambito del progetto?

In occasione di una seduta della CFSL svoltasi durante la tavola rotonda del 19 ottobre 2007, sono state approfondite le questioni di principio e gli aspetti particolari del prestito di personale. Al

dibattito, oltre ai rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori, hanno partecipato anche vari esperti di swissstaffing e altri specialisti. Sulla base dei risultati di questo incontro, la CFSL ha approvato una descrizione del progetto e le risorse finanziarie necessarie. Il progetto menzionato prevede il trattamento delle questioni complesse in seno a diversi gruppi di lavoro, sotto la direzione di un gruppo di progetto. Il diagramma 2 riporta l'organizzazione del progetto, nell'ambito della quale si sono svolti finora i lavori.

Prospettive dei lavori sul progetto

Il gruppo di lavoro «valutazione specifica imprese di prestito» (modulo 1) valuta attualmente, nel quadro di un progetto pilota, se è possibile ottenere dati fondamentali nel settore del personale a prestito con un onere ragionevole.

Il gruppo di lavoro «supporti» (modulo 2) elabora attualmente gli strumenti destinati ai prestatori, alle imprese acquisitrici e ai lavoratori a prestito (liste di controllo, bollettini, ecc.).

Nell'ambito del modulo 3, la guida CFSL e la guida SECO sono già state rielaborate per quanto riguarda il commento agli articoli 10 OPI e 9 OLL 3.

La CFSL ha approvato le risorse finanziarie per il prossimo anno, per cui i lavori del progetto potranno continuare anche nel 2009.